



20/06/74

Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643 sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e successivi provvedimenti;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da parte dell'Enel;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica;

VISTO il D.M. n.128 del 30 agosto 1963 con il quale l'Enel è stato autorizzato a costruire e ad esercire a Monfalcone (Gorizia) località Porto Rosoga una centrale termoelettrica costituita da una sezione della potenza prevista di 160 MW;

VISTO il D.M. n.165 del 16 marzo 1970 con il quale l'Enel è stato autorizzato ad ampliare la suddetta centrale mediante l'installazione di una seconda sezione della potenza nominale continua di 160 MW;

VISTA l'istanza, la relazione tecnica ed il progetto presentati dall'Enel in data 24 settembre 1974 al fine di ottenere l'autorizzazione ad ampliare la centrale termoelettrica di Monfalcone con due sezioni da 320 MW ciascuna;

VISTA la deliberazione del 20 settembre 1973 con la quale il CIPE ha approvato il programma predisposto dall'Enel, riguardante, tra l'altro, l'ampliamento della centrale in questione;

VISTA la deliberazione in data 16 luglio 1974, con la quale la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di intesa con il Comune di Monfalcone, ha determinato l'area destinata all'ampliamento della centrale in parola ai sensi dell'art.3 della legge 18 dicembre 1973, numero 880;

VISTE le note n.1227 e n.4221 rispettivamente del 12 aprile e 13 novembre 1974, con le quali la Soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed antichità di Trieste ha espresso parere favorevole all'ampliamento della suddetta centrale mediante l'installazione di due sezioni di 320 MW ciascuna;

VISTE le deliberazioni in data 7 marzo e 18 dicembre 1974 con le quali la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ha espresso parere favorevole all'ampliamento di che trattasi;

VISTA la nota n.4762 del 5 giugno 1975 con la quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha comunicato di non aver nulla in contrario all'ampliamento in questione.

VISTA la deliberazione in data 24 giugno 1975 (portata a conoscenza dell'Enel con la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.688008 del 23 maggio 1977 con la quale la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso parere favorevole all'ampliamento della centrale termoelettrica di cui sopra in un contesto di osservazioni, suggerimenti e prescrizioni, riassunti nella stessa deliberazione ai sensi dell'art.5 della legge n.880 del 18 dicembre 1973;

VISTA la nota n.400-3/8-6/34-252 del 22 marzo 1976 (portata a conoscenza dell'Enel con la lettera del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n.687606 del 21 aprile 1976 con la quale il Ministero della Sanità nel mentre ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico (come è espresso dalla Commissione centrale contro l'inquinamento derivante dall'esercizio della centrale in questione, ad ampliamento avvenuto), ha fornito le indicazioni da osservare per l'ampliamento del calore delle acque di raffreddamento dei condensatori della centrale in parola;

VISTO il provvedimento n.2181/77 del 4 febbraio 1977, con il quale l'Amministrazione Provinciale di Gorizia ha rilasciato allo Enel l'autorizzazione allo scarico nei canale artificiale del Liseri delle acque di raffreddamento dei condensatori delle esistenti e future sezioni termoelettriche della centrale di Monfalcone;

DECRETA

ART.1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - è autorizzato all'ampliamento della propria centrale termoelettrica di Monfalcone mediante la costruzione e l'esercizio di due sezioni termoelettriche della potenza di 320 MW ciascuna, che saranno realizzate in conformità della documentazione inviata, a termine dell'art.4 della legge 18 dicembre 1973, n.880, dall'ENEL, con l'istanza in data 24 settembre 1974, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e ivi depositate.

ART.2

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - oltre ad ottemperare alle norme legislative e regolamentari che disciplinano le costruzioni e l'esercizio di centrali termoelettriche, è tenuto ad osservare le prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia di sicurezza di impianti elettrici e di tutela ambientale.

In particolare il predetto Ente è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) gli effluenti gassosi dei quattro gruppi saranno avviati ad un unico camino multiflusso;
- 2) in caso che le condizioni atmosferiche dei bassi strati tendano a divenire instabili (instabilità di origine termica, categoria A di Pasquill, considerata inderogabile l'altezza geometrica di 150 m del camino, per ragioni di servitù aeronautica, dovrà essere tempestivamente ed adeguatamente aumentata la temperatura di uscita dei fumi fino all'ordine di 40°C circa;
- 3) la rete di monitoraggio chimico e meteorologico, prevista dallo art.6 della legge 18 dicembre 1973 n.880, dovrà essere completata almeno un anno prima dell'entrata in funzione delle nuove sezioni da 320 MW;
- 4) allo scopo di poter assicurare il funzionamento anche in condizioni atmosferiche avverse, dovrà essere predisposto uno stoccaggio di combustibili a basso tenore di zolfo non inferiore a 50.000 mc;
- 5) a concordare con la Regione Friuli-Venezia Giulia le condizioni operative di emergenza indicate dal Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico della stessa Regione nonché quelle relative alla sorveglianza dell'inquinamento atmosferico;

ART.3

Le opere occorrenti per la realizzazione dell'ampliamento della centrale di cui trattasi e le opere accessorie, nell'area indicata nella documentazione richiamata nel precedente articolo 1, sono considerate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, a termine dell'art.14 della legge 2 agosto 1975, n.393.

ART.4

Le espropriazioni e i lavori relativi alla realizzazione dell'ampliamento della centrale in parola debbono essere iniziati e ultimati nei seguenti termini:

- a) le espropriazioni relative all'ampliamento della centrale debbono essere iniziate entro tre mesi dalla data del presente decreto; i lavori invece debbono essere iniziati entro sei mesi dalla data del presente decreto;
- b) le espropriazioni debbono essere ultimate entro due anni dalla data del presente decreto;

